



Contratto di Assicurazione Temporanea per il caso di Morte a Capitale Decrescente a Copertura del Debito Residuo a Premio Annuo Costante

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione;
- Glossario;
- Informativa sulla Privacy e sulle Tecniche di Comunicazione a Distanza;
- Modulo di Proposta-Certificato.

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA

SOMMARIO

1.	NOTA INFORMATIVA	pag.	3
2.	CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI:	pag.	13
	2.1 CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO	pag.	20
	2.2 ALLEGATO A: ELENCO DELLE PROFESSIONI E DEGLI SPORT PRATICATI DAL CONTRAENTE/ASSICURATO	pag.	23
3.	GLOSSARIO	pag.	24
5 .	Informativa sulla Privacy e sulle Tecniche di Comunicazione a Distanza	pag.	26
5.	Modulo di Proposta-Certificato	pag.	29

1. NOTA INFORMATIVA MUTUO DIFESO (Tariffa 18B)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota informativa si articola in quattro sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SUL REGIME FISCALE
- D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

A. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

AVIVA Life S.p.A, Compagnia del Gruppo AVIVA, ha sede legale e direzione generale in Viale Abruzzi n. 94 – 20131 Milano – Italia.

Numero di telefono: 02/27751 – sito internet: www.avivaitalia.it.

Indirizzo di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: assunzione_vita@avivaitalia.it
- per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@avivaitalia.it

AVIVA Life S.p.A è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale N. 19305 del 31/3/1992.

La Società di Revisione è Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede in Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano.

2. CONFLITTO DI INTERESSI

AVIVA Life S.p.A., Società che commercializza il presente Contratto, è partecipata al 50 per cento da Banca Marche S.p.A. ed al 50 per cento da Aviva Italia Holding S.p.A.. Il prodotto viene distribuito da Banca Marche e da Cassa di Risparmio di Loreto facenti parti del Gruppo Banca Marche.

La Società, opera in ogni circostanza in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile.

B. <u>INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARAN-</u>ZIE OFFERTE

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Le prestazioni assicurative indicate di seguito, sono operanti per tutta la durata del Contratto.

La durata del Contratto è il periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza del Contratto e la data di scadenza, durante il quale è operante la garanzia ed ha validità il Contratto.

Il presente Contratto è stato predisposto per durate comprese tra 2 e 50 anni.

In caso di nuovo mutuo la durata del Contratto deve coincidere con la durata originaria (anche in caso di sucessiva modifica della stessa) del mutuo, mentre in caso di mutui preesistenti, la durata contrattuale coincide con gli anni interi residui calcolati dalla data di decorrenza alla ricorrenza annua che coincide o immediatamente precede la data di scadenza del contratto di mutuo.

La Società a fronte del versamento di premi annui costanti limitati si impegna a corrispondere una prestazione in caso di decesso del Contraente/Assicurato nel corso della durata contrattuale.

L'importo del capitale assicurato iniziale, nel caso in cui il mutuo sia intestato ad una sola persona deve coincidere:

- con l'importo del mutuo richiesto alla Banca in caso di nuovo mutuo -;
- con l'importo del debito residuo alla data di sottoscrizione della Proposta-Certificato in caso di mutui preesistenti -.

Nel caso in cui il mutuo sia intestato a più persone si potrà scegliere una delle seguenti modalità:

- ogni cointestatario potrà sottoscrivere un Contratto che prevede un capitale assicurato pari alla propria quota di mutuo;
- ogni cointestatario potrà sottoscrivere un Contratto che prevede un capitale assicurato pari all'importo totale del mutuo (in questo caso ciascun contestatario dovrà indicare sulla Proposta-Certificato i Beneficiari dell'eventuale eccedenza rispetto al debito residuo);
- uno dei cointestatari potrà sottoscrivere un Contratto che prevede un capitale assicurato pari all'importo totale del mutuo.

Ciascun cointestatario dovrà sottoscrivere una Proposta-Certificato.

Nel caso di più Contraenti/Assicurati cointestatari del medesimo mutuo, la mancata accettazione da parte della Compagnia di Assicurazione dell'ammissione alla Copertura Assicurativa soltanto nei confronti di uno degli stessi, non pregiudica l'efficacia dell'Assicurazione per i rimanenti Contraenti/Assicurati, a condizione che il totale della somma assicurata sia pari all'importo del debito residuo del mutuo e che sia rispettato quanto previsto per l'ammissione alla Copertura Assicurativa.

I premi versati vengono utilizzati dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal Contratto, rischio di mortalità.

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Nel caso in cui il decesso del Contraente/Assicurato si verifichi nel corso della durata contrattuale, la Società liquida immediatamente alla Banca, quale Beneficiaria irrevocabile del Contratto, la prestazione assicurativa pari al debito residuo rimasto da ammortizzare all'epoca del decesso del Contraente/Assicurato. La prestazione assicurativa - pari alla somma delle quote capitale, calcolate dalla data di decesso del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale – verrà corrisposta previa comunicazione documentata della Banca dell'importo del debito residuo alla data di decesso del Contraente/Assicurato.

Nel caso in cui l'importo della prestazione assicurata iniziale sia inferiore all'importo del mutuo richiesto – in caso di nuovo mutuo – o all'importo del debito residuo – in caso di mutui preesistenti - la Società liquiderà alla Banca, in caso di decesso del Contraente/Assicurato, un capitale assicurato proporzionale al rapporto fra il capitale assicurato iniziale ed il debito residuo/importo richiesto alla data di decorrenza della copertura assicurativa. La Banca utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre il debito residuo riveniente dal mutuo.

Qualora l'importo della prestazione assicurativa fosse superiore al debito residuo del Contraente/Assicurato al momento della liquidazione, l'importo versato dalla Società alla Banca verrà da quest'ultima utilizzato per estinguere il debito residuo riveniente dal Contraente/Assicurato. La Banca provvederà a far sì che l'eccedenza sia messa a disposizione degli eredi legittimi e/o testamentari del Contraente/Assicurato.

La Società non pagherà:

- eventuali rate di mutuo insolute scadute prima della data di decesso del Contraente/Assicurato;
- gli interessi calcolati dalla data dell'ultimo pagamento della rata del mutuo antecedente la morte del Contraente/Assicurato alla data di decesso del Contraente/Assicurato.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del Contratto, il Contraente/Assicurato sia in vita, il Contratto si intenderà estinto i premi già versati dal Contraente/Assicurato resteranno acquisiti dalla Società e verrà già bloccato l'addebito delle rate sucessive.

È escluso dalla Garanzia soltanto il decesso del Contraente/Assicurato causato da:

- dolo del Contraente/Assicurato o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva del Contraente/Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva del Contraente/Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente/Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se il Contraente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del Contratto, trascorso questo periodo, se avviene entro i primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del Contratto;
- stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- esercizio di una delle professioni, sport praticati dal Contraente/Assicurato di cui al punto 2.2
 "ALLEGATO A" delle Condizioni di Assicurazione.

In questi casi la Società corrisponde solo l'importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia interessato ad includere nella Garanzia le professioni e gli sport praticati dal Contraente/Assicurato di cui al punto 2.2 "ALLEGATO A" delle Condizioni di Assicurazione la Società si riserva di valutare il rischio derivante dall'esercizio di tali attività professionali e praticati dal Contraente/Assicurato solo dietro compilazione del "QUESTIONARIO SANITARIO" e degli appositi questionari specifici sulle attività svolte.

PER AIDS

Società.

Rimane inoltre convenuto, (in caso di capitali fino a Euro 200.000,00 per età del Contraente/Assicurato fino a 60 anni e fino a Euro 155.000,00 per età del Contraente/Assicurato superiore a 60 anni) che qualora il decesso del Contraente/Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

In questo caso la Società corrisponde solo l'importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso.

Tale esclusione può essere annullata qualora il Contraente/Assicurato si sottoponga, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, allo specifico test Anti HIV ed il risultato dello stesso sia negativo.

Il Contraente/Assicurato dovrà leggere attentamente le raccomandazioni e avvertenze contenute nella Proposta-Certificato relative alla compilazione del Questionario Sanitario.

4. PREMIO COSTANTE ANNUO LIMITATO

Il Contraente/Assicurato, corrisponde, per la durata pagamento premi, premi annui di importo costante. La prima annualità di premio deve essere corrisposta al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, mentre le successive annualità di premio devono essere pagate alle scadenze pattuite. Nella Proposta-Certificato viene indicato l'importo del premio annuo costante da corrispondere. Il premio annuo è calcolato in annualità anticipate e deve essere corrisposto per tutta la durata pagamento premi: in caso contrario il Contratto si risolve e le rate di premio pagate restano acquisite dalla

La durata pagamento premi viene calcolata in base alla durata contrattuale.

Se la durata contrattuale è compresa tra 2 e 9 anni, la durata di pagamento del premio è pari alla parte intera di: (durata contrattuale + 1) / 2.

Se la durata contrattuale è maggiore o uguale a 10 anni, la durata di pagamento del premio è pari alla durata contrattuale meno 5 anni.

Il premio annuo costante è determinato in base:

- all'importo del capitale assicurato: pari al mutuo richiesto
 in caso di nuovo mutuo
 o all'importo del
 debito residuo
 in caso di mutui preesistenti
 ;
- alla durata pagamento premi, determinata in base alla durata contrattuale;
- all'età del Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del contratto (l'età dell'Assicurato è calcolata dalla data di compimento degli anni non tenendo conto delle frazioni d'anno inferiori a 6 mesi, ma considerando anno intero le frazioni di anno superiori a 6 mesi);
- al sesso del Contraente/Assicurato;
- all'attività professionale del Contraente/Assicurato;
- allo stato di salute del Contraente/Assicurato.

In caso di estinzione parziale del Mutuo o di modifica della durata, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata all'originario piano di ammortamento del Mutuo.

Il pagamento dei premi viene effettuato utilizzando esclusivamente la procedura di addebito sul conto corrente bancario del Contraente/Assicurato.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio annuo costante, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito. Al fine di non ostacolare la prosecuzione del rapporto assicurativo in caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente/Assicurato, la Società indica al Contraente/Assicurato possibili diverse modalità di pagamento del premio, quali ad esempio bonifico bancario o nuova delega RID.

TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI

Gli importi indicati non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti ad esempio alla professione ed allo stato di salute del Contraente/Assicurato, che possono essere effettuate dalla Società solo dopo che il Contraente/Assicurato abbia reso le necessarie informazioni e compilato l'eventuale questionario sanitario (o, nei casi previsti, si sia assoggettato a visita medica).

IMPORTI DI PREMIO

Capitale Assicurato: € 50.000,00 Sesso: Femminile

ETÀ	DURATA (ANNI)					
EIA	5	10	15	20	25	
30	31,00	38,00	34,50	38,00	45,00	
35	40,00	52,00	50,00	56,50	67,50	
40	58,50	80,00	78,00	88,00	106,00	
45	96,50	128,50	124,00	140,00	169,50	
50	149,00	200,00	194,50	222,50	273,00	

Capitale Assicurato: € 50.000,00 Sesso: Maschile

ETÀ	DURATA (ANNI)					
EIA	5	10	15	20	25	
30	71,50	82,50	70,50	73,00	83,50	
35	76,00	94,00	88,00	98,50	119,50	
40	99,50	134,50	132,50	154,50	192,00	
45	162,00	220,50	220,00	257,50	317,50	
50	265,00	367,00	369,00	428,50	516,50	

Capitale Assicurato: € 100.000,00 Sesso: Femminile

ETÀ		DURATA (ANNI)				
EIA	5	10	15	20	25	
30	62,00	76,00	69,00	76,00	90,00	
35	80,00	104,00	100,00	113,00	135,00	
40	117,00	160,00	156,00	176,00	212,00	
45	193,00	257,00	248,00	280,00	339,00	
50	298,00	400,00	389,00	445,00	546,00	

Capitale Assicurato: € 100.000,00 Sesso: Maschile

ETÀ		DURATA (ANNI)					
EIA	5	10	15	20	25		
30	143,00	165,00	141,00	146,00	167,00		
35	152,00	188,00	176,00	197,00	239,00		
40	199,00	269,00	265,00	309,00	384,00		
45	324,00	441,00	440,00	515,00	635,00		
50	530,00	734,00	738,00	857,00	1033,00		

Capitale Assicurato: € 200.000,00 Sesso: Femminile

ETÀ	DURATA (ANNI)				
EIA	5	10	15	20	25
30	124,00	152,00	138,00	152,00	180,00
35	160,00	208,00	200,00	226,00	270,00
40	234,00	320,00	312,00	352,00	424,00
45	386,00	514,00	496,00	560,00	678,00
50	596,00	800,00	778,00	890,00	1092,00

Capitale Assicurato: € 200.000,00 Sesso: Maschile

ETÀ		DURATA (ANNI)					
EIA	5	10	15	20	25		
30	286,00	330,00	282,00	292,00	334,00		
35	304,00	376,00	352,00	394,00	478,00		
40	398,00	538,00	530,00	618,00	768,00		
45	648,00	882,00	880,00	1030,00	1270,00		
50	1060,00	1468,00	1476,00	1714,00	2066,00		

5. MISURE E MODALITÀ DI EVENTUALI SCONTI

Ai sottoscrittori del Contratto MUTUO DIFESO che sono dipendenti in attività o quiescenza del Gruppo Banca Marche sono riservate condizioni agevolate: il caricamento applicato al tasso di premio viene ridotto del 90%.

C. INFORMAZIONI SUL REGIME FISCALE

6. REGIME FISCALE

6.1 IMPOSTE SUI PREMI

I premi di Assicurazione sulla Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.

6.2 DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI

Le Assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, e a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal Contratto, danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.

Precisamente, ai sensi dell'art.15 lett. f) del DPR 917/86, relativamente ad ogni periodo di imposta, è consentita una detrazione nella misura del 19% dell'onere sostenuto dal Contraente per i premi relativi alle Assicurazioni di cui sopra versati in tale periodo per un importo complessivamente non superiore ad Euro 1.292,14. Il Contraente avrà dunque diritto ad una detrazione massima pari ad Euro 245,32.

Si consideri che concorrono alla determinazione dell'importo massimo del premio sul quale calcolare la detrazione sopra menzionata tutti i premi versati dal Contraente nel periodo d'imposta a fronte di:

- eventuali altre polizze stipulate dopo il 31.12.2000: assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte da qualsiasi causa derivante, polizze anche in forma mista per la quota attinente al rischio di morte, polizze che garantiscono il rischio di invalidità permanente da infortunio o da malattia non inferiore al 5% ovvero rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- eventuali polizze Vita/Infortuni stipulate entro il 31.12.2000 e sulle quali il Contraente prosegue il pagamento dei premi nel medesimo periodo di imposta.

6.3 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa le somme corrisposte in dipendenza del Contratto in caso di decesso del Contraente/Assicurato, sono esenti da IRPEF.

6.4 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'Art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso del Contraente/Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e sono esenti da imposte di sucessione.

In particolare, relativamente al presente Contratto, il Beneficiario è in modo irrevocabile la Banca per la parte del Contratto che garantisce la copertura del debito residuo.

6.5 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art.1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

7. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

7.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente/Assicurato ha sottoscritto la Proposta-Certificato ed ha versato il primo premio annuo costante.

7.2 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto disposto dal successivo punto 7.3 "EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATI-VA", le prestazioni decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.

La Società invia al Contraente una Lettera Contrattuale di Conferma, nella quale viene indicata la data di decorrenza del Contratto come conferma dell'entrata in vigore dello stesso.

La data di decorrenza coincide con le ore 24:

- del giorno di stipulazione del Contratto di mutuo e della data di conclusione del Contratto in caso di nuovo mutuo -;
- della data di conclusione del Contratto in caso di mutui preesistenti -.

7.3 EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa e di conseguenza l'emissione della Lettera Contrattuale di Conferma - che definisce l'accettazione del Contratto da parte della Società ed in cui viene indicata la data di decorrenza – sono in ogni caso subordinate:

 alla sottoscrizione della "DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICU-RATO", presente nella Proposta-Certificato;

ovvero

 alla sottoscrizione dell'eventuale Questionario Sanitario e/o all'accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato e/o alle dichiarazioni relative alle attività professionali, extraprofessionali e sportive nei termini previsti al punto 2.1 "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione. In tali casi l'emissione del Contratto è riservata alla Direzione della Società ed il pagamento del primo premio annuo costante, verrà effettuato qualora la Società abbia comunicato l'accettazione del rischio.

Nel caso in cui dalla documentazione emergano fattori di rischio di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

rifiutare l'assunzione del rischio ovvero

 stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi.

La Società comunicherà alla Banca gli eventuali sovrappremi applicati o il rifiuto del rischio.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia interessato ad includere nella Garanzia le professioni e gli sport praticati dal Contraente/Assicurato di cui al punto 2.2 "ALLEGATO A" delle Condizioni di Assicurazione la Società si riserva di valutare il rischio derivante dall'esercizio di tali attività professionali e praticati dal Contraente/Assicurato solo dietro compilazione del "Questionario Sanitario" e degli appositi questionari specifici sulle attività svolte.

7.4 SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto può essere stipulato se il Contraente/Assicurato, alla data di decorrenza del Contratto, ha un età non inferiore a 18 anni e non superiore a 73, mentre alla data di scadenza del Contratto l'età non potrà essere superiore a 75 anni.

Si precisa che l'età all'ingresso dell'Assicurato, ai fini assicurativi, è quella calcolata alla data di decorrenza indicata in polizza; nel caso mancassero meno di sei mesi dalla data di decorrenza al prossimo compleanno, l'età, ai fini assicurativi, verrà aumentata di un anno.

7.5 DURATA CONTRATTUALE E DURATA PAGAMENTO PREMI

Per durata contrattuale si intende l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza del Contratto e durante la quale sono operanti le prestazioni previste dal Contratto.

La durata pagamento premi viene calcolata in base alla durata contrattuale.

Se la durata contrattuale è compresa tra 2 e 9 anni, la durata di pagamento del premio è pari alla parte intera di: (durata contrattuale + 1) / 2.

Se la durata contrattuale è maggiore o uguale a 10 anni, la durata di pagamento del premio è pari alla durata contrattuale meno 5 anni.

7.6 CONTRAENTE/ASSICURATO

Il Contraente/Assicurato è la persona – che coincide con il Cliente, che ha ottenuto la concessione di un mutuo da parte della Banca - sulla cui vita è stipulata l'Assicurazione Temporanea. Il premio annuo costante è calcolato anche sulla base della sua età e sesso.

Dalla data di decorrenza del Contratto al termine del Contratto, il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta-Certificato:

- 1. diventa Contraente/Assicurato del Contratto:
- 2. diventa titolare a tutti gli effetti del Contratto;
- 3. si impegna a pagare i premi annui costanti alla data di conclusione del Contratto e per tutta la dutrata pagamento premi.

7.7 BENEFICIARI

La Banca è la Beneficiaria irrevocabile in caso di decesso del Contraente/Assicurato nel corso della durata contrattuale, alla quale viene liquidato dalla Società il debito residuo calcolato alla data di decesso del Contraente/Assicurato.

La Banca utilizzerà l'indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre il debito residuo riveniente dal mutuo o estinguere totalmente il mutuo.

Qualora l'importo della prestazione assicurativa fosse superiore al debito residuo del Contraente/Assicurato al momento della liquidazione, la Banca provvederà a far sì che l'eccedenza sia messa a disposizione degli eredi legittimi e/o testamentari del Contraente/Assicurato.

In caso di mutuo cointestato, in cui due o più cointestatari siano assicurati per la totalità del mutuo erogato e siano deceduti contemporaneamente, la Società corrisponderà:

- alla Banca il debito residuo suddividendolo in proporzione al numero dei cointestatari del mutuo stesso che verrà computato a credito dei Contraenti/Assicurati al fine di estinguere il debito residuo riveniente dal mutuo:
- ai Beneficiari, indicati dai singoli Contraenti/Assicurati nella Proposta-Certificato, il capitale assicurato eccedente il debito residuo.

In caso di mutuo cointestato, in cui ogni contestatario sia assicurato per la propria quota di mutuo oppure uno dei cointestatari sia assicurato per l'importo totale del mutuo la Società corrisponderà alla Banca il debito residuo che verrà computato a credito del Contraente/Assicurato al fine di estinguere o ridurre il debito residuo riveniente dal mutuo.

8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si estingue solo nei seguenti casi:

- in caso di esercizio del diritto di recesso;
- in caso di sospensione del pagamento dei premi;
- alla scadenza del Contratto:
- anticipata estinzione totale del Mutuo: nel caso in cui vi siano più Contraenti/Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, le garanzie cessano per tutti i Contraenti/Assicurati;
- estinzione anticipata del Mutuo in relazione alla liquidazione dell'Indennizzo per decesso del Contraente/Assicurato: nel caso in cui un Contraente/Assicurato sia assicurato per la totalità del debito residuo;
- compimento del 75° anno di età del Contraente/Assicurato.

In caso di modifica della durata, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata all'originario piano di ammortamento del Mutuo.

9. ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE DEL MUTUO

In caso di anticipata estinzione totale del mutuo o di cessione del Contratto di mutuo, il presente Contratto si risolve.

La Contraente della Convenzione si impegna a comunicare alla Società l'anticipata estinzione del mutuo da parte del Cliente della Contraente della Convenzione.

I premi pagati restano acquisiti dalla Società.

Il Contraente/Assicurato non dovrà più corrispondere i successivi premi.

In caso di estinzione parziale del Mutuo o di modifica della durata, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata all'originario piano di ammortamento del Mutuo. In caso di estinzione parziale anticipata del Mutuo in relazione alla liquidazione dell'Indennizzo per decesso del Contraente/Assicurato - nel caso in cui vi siano più Contraenti/Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo -, le garanzie per ciascuno degli altri Contraenti/Assicurati restano in vigore fino alla scadenza originaria del Mutuo e i relativi indennizzi saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del Mutuo stesso.

10. RISCATTO, RIDUZIONE E PRESTITI

La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto e di riduzione del Contratto e non prevede la concessione di prestiti.

11. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto.

Il recesso libera il Contraente/Assicurato e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto all'origine.

Il Contraente/Assicurato per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi alla Banca ovvero inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – alla Società al seguente indirizzo:

AVIVA Life S.p.A. Viale Abruzzi, 94 20131 Milano.

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente/Assicurato il premio da questi corrisposto.

12. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

12.1 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per un maggior dettaglio sulla documentazione da consegnare alla Società, necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento ed a individuare gli aventi diritto, si rimanda allo specifico Art. 17 "PAGA-MENTI DELLA SOCIETÀ" delle Condizioni di Assicurazione.

12.2 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

13. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

In base all'art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/05) al Contratto si applica la legge italiana.

14. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

15. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

AVIVA Life S.p.A. Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano telefax 02 2775 245 reclami_vita@avivaitalia.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi:

ISVAP Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale 21- 00187 Roma telefono 06.42.133.1.

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

16. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente/Assicurato qualunque variazione della sua denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni nelle informazioni contenute nella Nota Informativa a seguito di modifiche nella normativa applicabile al Contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente al Contraente/Assicurato ogni necessaria precisazione.

17. COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO ALLA SOCIETÀ

Il Contraente in base art. 1926 del Codice Civile dovrà comunicare alla Società eventuali cambiamenti di professione del Contraente/Assicurato eventualmente intervenuti in corso di contratto.

Le comunicazioni del Contraente/Assicurato possono essere fatte pervenire oltre che direttamente alla Società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a AVIVA LIFE S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano (Italia), anche alla Banca presso cui è appoggiato il Contratto.

* * * * *

AVIVA Life S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale CESARE BRUGOLA

Gelm

2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

MUTUO DIFESO (Tariffa 18B)

ART. 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Convenzione Assicurativa, dalle Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta-Certificato, dall'eventuale Questionario Sanitario, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici a Contratto dalla Società stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di legge applicabili.

ART. 2 CONFLITTO DI INTERESSI

AVIVA Life S.p.A., Società che commercializza il presente Contratto, è partecipata al 50 per cento da Banca Marche S.p.A. ed al 50 per cento da Aviva Italia Holding S.p.A.. Il prodotto viene distribuito da Banca Marche e da Cassa di Risparmio di Loreto facenti parti del Gruppo Banca Marche.

La Società, opera in ogni circostanza in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile.

ART. 3 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso del Contraente/Assicurato nel corso della durata contrattuale – qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione del Contraente/Assicurato stesso **e con le limitazioni previste all'Art. 9 "RISCHIO DI MORTE" che segue** – la AVIVA Life S.p.A., di seguito definita Società, garantisca, alla Banca, quale Beneficiaria irrevocabile, il capitale assicurato pari al debito residuo rimasto da ammortizzare calcolato al momento del decesso del Contraente/Assicurato.

La prestazione assicurata - pari alla somma delle quote capitale, calcolate dalla data di decesso del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale – verrà corrisposta previa comunicazione documentata della Banca, dell'importo del debito residuo alla data di decesso del Contraente/Assicurato.

Nel caso in cui l'importo della prestazione assicurata iniziale sia inferiore all'importo del mutuo richiesto – in caso di nuovo mutuo – o all'importo del debito residuo – in caso di mutui preesistenti - la Società liquiderà, in caso di decesso del Contraente/Assicurato, un capitale assicurato proporzionale al rapporto fra il capitale assicurato iniziale ed il debito residuo/importo richiesto alla data di decorrenza della copertura assicurativa. La Banca utilizzerà l'Indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre il debito residuo riveniente dal mutuo.

Qualora l'importo della prestazione assicurativa fosse superiore al debito residuo del Contraente/Assicurato al momento della liquidazione, l'importo versato dalla Società alla Banca verrà da quest'ultima utilizzato per estinguere il debito residuo riveniente dal Contraente/Assicurato. La Banca provvederà a far sì che l'eccedenza sia messa a disposizione degli eredi legittimi e/o testamentari del Contraente/Assicurato.

La Società non pagherà:

- · eventuali rate di mutuo insolute scadute prima della data di decesso del Contraente/Assicurato;
- gli interessi calcolati dalla data dell'ultimo pagamento della rata del mutuo antecedente la morte del Contraente/Assicurato alla data di decesso dello stesso.

In caso di sopravvivenza del Contraente/Assicurato alla data di scadenza del Contratto, questo si intenderà estinto ed i premi annui pagati resteranno acquisiti dalla Società.

ART. 4 CONTRAENTE/ASSICURATO

Il Contraente/Assicurato è la persona – che coincide con il Cliente, che ha ottenuto la concessione di un mutuo da parte della Banca - sulla cui vita è stipulata l'Assicurazione Temporanea. L'importo del premio annuo costante è calcolato anche sulla base della sua età e sesso.

Dalla data di decorrenza del Contratto al termine del Contratto, il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta-Certificato:

1. diventa Contraente/Assicurato del Contratto;

- 2. diventa titolare a tutti gli effetti del Contratto;
- 3. si impegna a pagare i premi annui costanti alla data di conclusione del Contratto per tutta la durata pagamento premi.

Nel caso in cui il mutuo sia intestato a più persone si potrà scegliere una delle seguenti modalità:

- ogni cointestatario potrà sottoscrivere un Contratto che prevede un capitale assicurato pari alla propria quota di mutuo;
- ogni cointestatario potrà sottoscrivere un Contratto che prevede un capitale assicurato pari all'importo totale del mutuo (in questo caso ciascun contestatario dovrà indicare sulla Proposta-Certificato i Beneficiari dell'eventuale eccedenza rispetto al debito residuo);
- uno dei cointestatari potrà sottoscrivere un Contratto che prevede un capitale assicurato pari all'importo totale del mutuo.

Ciascun cointestatario dovrà sottoscrivere una Proposta-Certificato.

Nel caso di più Contraenti/Assicurati cointestatari del medesimo mutuo, la mancata accettazione da parte della Compagnia di Assicurazione dell'ammissione alla Copertura Assicurativa soltanto nei confronti di uno degli stessi, non pregiudica l'efficacia dell'Assicurazione per i rimanenti Contraenti/Assicurati, a condizione che il totale della somma assicurata sia pari all'importo del debito residuo del mutuo e che sia rispettato quanto previsto per l'ammissione alla Copertura Assicurativa.

ART. 5 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente/Assicurato devono essere esatte e complete.

Trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore del Contratto, lo stesso non è contestabile per le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente/Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età del Contraente/Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

ART. 6 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente/Assicurato ha sottoscritto la Proposta-Certificato ed ha versato il primo premio annuo costante.

ART. 7 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 8 "EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA", le prestazioni di cui l'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.

La data di decorrenza coincide con le ore 24:

- del giorno di stipulazione del Contratto di mutuo e della data di conclusione del Contratto in caso di nuovo mutuo -;
- della data di conclusione del Contratto in caso di mutui preesistenti -.

Qualora la Proposta-Certificato preveda una data di decorrenza successiva, il Contratto decorrerà dalle ore 24 del giorno previsto. La Società invia al Contraente una Lettera Contrattuale di Conferma, nella quale viene indicata la data di decorrenza del Contratto come conferma dell'entrata in vigore del Contratto.

ART. 8 EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa e, di conseguenza, l'emissione della Lettera Contrattuale di Conferma - che definisce l'accettazione del Contratto da parte della Società ed in cui viene indicata la data di decorrenza – sono in ogni caso subordinate:

 alla sottoscrizione della "DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICU-RATO", presente nella Proposta-Certificato;

ovvero

 alla sottoscrizione dell'eventuale Questionario Sanitario e/o all'accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato e/o alle dichiarazioni relative alle attività professionali, extra professionali e sportive nei termini previsti al punto 2.1 "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO" che segue. In tali casi l'emissione del Contratto è riservata alla Direzione della Società ed il pagamento del primo premio annuo costante, verrà effettuato qualora la Società abbia comunicato l'accettazione del rischio.

Nel caso in cui dalla documentazione emergano fattori di rischio di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- rifiutare l'assunzione del rischio

ovvero

 stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi.

La Società comunicherà alla Banca gli eventuali sovrappremi applicati o il rifiuto del rischio.

ART. 9 RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione del Contraente/Assicurato.

È escluso dalla Garanzia soltanto il decesso del Contraente/Assicurato causato da:

- · dolo del Contraente/Assicurato o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva del Contraente/Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva del Contraente/Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente/Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- **incidente di volo**, se il Contraente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza);
- stato di ubriachezza nonchè uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- esercizio di una delle professioni, sport praticati dal Contraente/Assicurato di cui al punto 2.2 "ALLEGATO A" delle Condizioni di Assicurazione.

In questi casi la Società corrisponde solo l'importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia interessato ad includere nella Garanzia le professioni e gli sport praticati dall'Assicurato di cui al punto 2.2 "ALLEGATO A" la Società si riserva di valutare il rischio derivante dall'esercizio di tali attività professionali e sport praticati dal Contraente/Assicurato solo dietro compilazione del "QUESTIONARIO SANITARIO" e degli appositi questionari specifici sulle attività svolte.

PER AIDS

Rimane inoltre convenuto, (in caso di capitali fino a Euro 200.000,00 per età del Contraente/Assicurato fino a 60 anni e fino a Euro 155.000,00 per età del Contraente/Assicurato superiore a 60 anni) che qualora il decesso del Contraente/Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

In questo caso la Società corrisponde solo l'importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso.

Tale esclusione può essere annullata qualora il Contraente/Assicurato si sottoponga, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, allo specifico test Anti HIV ed il risultato dello stesso sia negativo.

ART. 10 DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto.

Il recesso libera il Contraente/Assicurato e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto all'origine.

Il Contraente/Assicurato per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente alla Banca ovvero inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato - alla Società al seguente indirizzo:

AVIVA Life S.p.A. Viale Abruzzi, 94 20131 Milano

ART. 11 DURATA DEL CONTRATTO E DURATA PAGAMENTO PREMI

Il Contratto può essere stipulato per durate comprese tra 2 e 50 anni.

In caso di nuovo mutuo la durata del Contratto deve coincidere con la durata del mutuo, mentre in caso di mutui preesistenti, la durata contrattuale coincide con gli anni interi residui calcolati dalla data di decorrenza alla ricorrenza annua che coincide o immediatamente precede la data di scadenza del contratto di mutuo.

La durata pagamento premi viene calcolata in base alla durata contrattuale.

Se la durata contrattuale è compresa tra 2 e 9 anni, la durata di pagamento del premio è pari alla parte intera di: (durata contrattuale + 1) / 2.

Se la durata contrattuale è maggiore o uguale a 10 anni, la durata di pagamento del premio è pari alla durata contrattuale meno 5 anni.

Il Contratto si estingue solo nei seguenti casi:

- in caso di esercizio del diritto di recesso;
- · in caso di sospensione del pagamento dei premi;
- alla scadenza del Contratto;
- anticipata estinzione del Mutuo: nel caso in cui vi siano più Contraenti/Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, le garanzie cessano per tutti i Contraenti/Assicurati;
- estinzione anticipata del Mutuo in relazione alla liquidazione dell'Indennizzo per decesso del Contraente/Assicurato nel caso in cui un Contraente/Assicurato sia assicurato per la totalità del debito residuo;
- compimento del 75° anno di età del Contraente/Assicurato.

In caso di modifica della durata, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata all'originario piano di ammortamento del Mutuo.

ART. 12 LIMITI DI ETÀ

Il presente Contratto prevede che alla data di decorrenza del Contratto l'età del Contraente/Assicurato sia non inferiore a 18 anni e superiore a 73 anni, mentre l'età a scadenza non sia superiore a 75 anni.

ART. 13 PAGAMENTO DEL PREMIO

La prestazione assicurata è garantita previa corresponsione di premi annui costanti anticipati, di cui il primo premio annuo pagato alla data di conclusione del Contratto e gli altri alle successive ricorrenze. Nella Proposta-Certificato viene indicato l'importo del premio annuo da corrispondere.

Il premio annuo costante è determinato in base:

- all'importo del capitale assicurato: pari al mutuo richiesto— in caso di nuovo mutuo o all'importo del debito residuo in caso di mutui preesistenti -;
- alla durata pagamento premi, determinata in base alla durata contrattuale;
- all'età del Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del contratto (l'età dell'Assicurato è calcolata dalla data di compimento degli anni non tenendo conto delle frazioni d'anno inferiori a 6 mesi, ma considerando anno intero le frazioni di anno superiori a 6 mesi);

- al sesso del Contraente/Assicurato;
- all'attività professionale del Contraente/Assicurato;
- allo stato di salute del Contraente/Assicurato.

In caso di estinzione parziale del Mutuo o di modifica della durata, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata all'originario piano di ammortamento del Mutuo.

Il pagamento del premio annuo viene effettuato mediante addebito automatico sul conto corrente del Contraente.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Al fine di non ostacolare la prosecuzione del rapporto assicurativo in caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente/Assicurato, la Società indica al Contraente/Assicurato possibili diverse modalità di pagamento del premio, quali ad esempio bonifico bancario o nuova delega RID.

ART. 14 RISCATTO, RIDUZIONE E PRESTITI

La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto e di riduzione del Contratto e non prevede la concessione di prestiti.

ART. 15 ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE/PARZIALE DEL MUTUO

In caso di anticipata estinzione totale del mutuo o di cessione del Contratto di mutuo, il presente Contratto si risolve.

Il Contraente/Assicurato non dovrà più corrispondere i successivi premi e la Società bloccherà l'addebito delle successive rate di premio annuo costante.

I premi pagati restano acquisiti dalla Società.

In caso di estinzione parziale del Mutuo o di modifica della durata, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata all'originario piano di ammortamento del Mutuo. In caso di estinzione parziale anticipata del Mutuo in relazione alla liquidazione dell'Indennizzo per decesso del Contraente/Assicurato - nel caso in cui vi siano più Contraenti/Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo -, le garanzie per ciascuno degli altri Contraenti/Assicurati restano in vigore fino alla scadenza originaria del Mutuo e i relativi indennizzi saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del Mutuo stesso.

ART. 16 BENEFICIARI

La Banca è la Beneficiaria irrevocabile designata dal Contraente/Assicurato nella Proposta-Certificato, alla quale liquidare il debito residuo calcolato al momento del decesso.

La Banca utilizzerà l'indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre il debito residuo riveniente dal mutuo o estinguere totalmente il mutuo.

Qualora l'importo della prestazione assicurativa fosse superiore al Debito residuo del Contraente/Assicurato al momento della liquidazione, la Banca provvederà a far sì che l'eccedenza sia messa a disposizione degli aventi diritto del Contraente/Assicurato.

In caso di mutuo cointestato, in cui ogni contestatario sia assicurato per la propria quota di mutuo oppure uno dei cointestatari sia assicurato per l'importo totale del mutuo la Società corrisponderà alla Banca il debito residuo che verrà computato a credito del Contraente/Assicurato al fine di estinguere o ridurre il debito residuo riveniente dal mutuo

In caso di mutuo cointestato, in cui due o più cointestatari siano assicurati per la totalità del mutuo erogato e siano deceduti contemporaneamente, la Società corrisponderà:

- alla Banca il debito residuo suddividendolo in proporzione al numero dei cointestatari del mutuo stesso che verrà computato a credito dei Contraenti/Assicurati al fine di estinguere il debito residuo riveniente dal mutuo;
- ai Beneficiari, indicati dai singoli Contraenti/Assicurati nella Proposta-Certificato, il capitale assicurato eccedente il debito residuo.

ART. 17 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Le domande di liquidazione con allegata la documentazione richiesta, devono:

 pervenire alla Società, per il tramite della Banca, e previa compilazione del Modulo di Richiesta di Liquidazioni fornito dalla stessa;

ovvero

• essere inviate direttamente a AVIVA Life S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia alcun rapporto diretto con la Banca.

Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

 la data in cui i Beneficiari firmano il Modulo di richiesta liquidazione presso la Banca, riportata in calce al Modulo stesso;

oppure

• in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente alla Società la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della Società.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla seguente documentazione:

- certificato di morte del Contraente/Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico indicante la causa del decesso;
- comunicazione documentata della Banca che attesti l'importo del debito residuo, alla data di decesso del Contraente/Assicurato e le seguenti informazioni:
 - l'importo del mutuo alla data di erogazione in caso di nuovo mutuo l'importo del debito residuo alla data di sottoscrizione della Proposta-Certificato – in caso di mutui preesistenti;
 - somma delle quote capitale calcolate dalla data del decesso del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale;
 - eventuale rateo di interesse non coperto dalla presente Assicurazione;
 - rata di ammortamento, tasso di interesse e periodicità di pagamento della rata, risultante dall'ultimo aggiornamento che precede o coincide con la data del decesso del Contraente/Assicurato.

Qualora l'importo della prestazione assicurativa fosse superiore al debito residuo del Contraente/Assicurato oppure in caso di mutuo cointestato, in cui due o più cointestatari abbiano sottoscritto la Proposta-Certificato per la totalità del mutuo erogato e siano deceduti contemporaneamente, è necessario anche la seguente documentazione:

- se il Contraente/Assicurato NON ha lasciato testamento: atto di notorietà ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio autenticata, in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Contraente/Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità;
- se il Contraente/Assicurato HA lasciato testamento: copia autenticata del testamento e/o verbale di
 pubblicazione dello stesso ed atto di notorietà ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio
 autenticata in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato
 nel quale sono indicati l'elenco degli eredi testamentari e l'elenco dei suoi eredi legittimi, la loro data di
 nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Contraente/Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti
 o quote di eredità;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;

- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare il Modulo di Richiesta di Liquidazione fornito dalla Banca e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dalla Banca. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - copia di un valido documento di identità;
 - copia del codice fiscale;
 - dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari con indicato intestatario del conto corrente bancario, codice IBAN.

La Società si riserva di chiedere ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione su indicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

ART. 18 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta-Certificato, il Contraente/ Assicurato o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 19 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Nel caso in cui nel Contratto di mutuo subentri un diverso soggetto, non è ammessa la possibilità di cessione della presente Assicurazione; il Contratto verrà annullato come regolato dall'Art. 11 "ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO" che precede.

Il Contraente/Assicurato non può inoltre dare in pegno o vincolare le somme assicurate.

ART. 20 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico del Contraente/Assicurato o dei Beneficiari ed aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

ART. 21 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente/Assicurato ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 22 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

2.1 CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto viene stipulato senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato - fatto salvo quanto stabilito all'Art. 9 "RISCHIO DI MORTE" delle Condizioni di Assicurazione - nel solo caso in cui egli sottoscriva la "DICHIARAZIONE - presente nella Proposta-Certificato - SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" stesso e il Contratto venga stipulato per capitali assicurati fino a:

- Euro 200.000,00 se il Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età non superiore a 60 anni;
- Euro 155.000,00 se il Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età compresa tra 61 e 73 anni.

La Società, ai fini dell'emissione del Contratto, si riserva di chiedere accertamenti sanitari solo nei seguenti casi:

- se il Contraente/Assicurato non sottoscrive la "DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" presente nella Proposta-Certificato;
- se i capitali assicurati risultano essere superiori ai limiti sopra indicati (rispettivamente Euro 200.000,00

 e Euro 155.000,00 a seconda dell'età del Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto).

In tali casi l'emissione del Contratto è riservata alla Direzione della Società ed il pagamento del primo premio annuo costante, verrà effettuato qualora la Società abbia comunicato l'accettazione del rischio. Nel caso in cui dalla documentazione emergano fattori di rischio di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- rifiutare l'assunzione del rischio ovvero
- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi.

La Società comunicherà alla Banca gli eventuali sovrappremi applicati o il rifiuto del rischio.

Indipendentemente dall'età del Contraente/Assicurato e dall'importo di capitale assicurato la Società esclude dalla Garanzia le professioni e gli sport praticati dal Contraente/Assicurato di cui al punto 2.2 "AL-LEGATO A" delle Condizioni di Assicurazione come sottoscritto nella "DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" contenuta nella Proposta-Certificato.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia interessato ad includere nella Garanzia le professioni e gli sport sport praticati dal Contraente/Assicurato di cui al punto 2.2 "ALLEGATO A" delle Condizioni di Assicurazione la Società si riserva di valutare il rischio derivante dall'esercizio di tali attività professionali e sport praticati dal Contraente/Assicurato solo dietro compilazione del "QUESTIONARIO SANITARIO" e degli appositi questionari specifici sulle attività svolte.

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Il Contratto viene assunto dalla Società con modalità diverse a seconda dell'età del Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto. Qui di seguito vengono illustrate le diverse modalità di assunzione:

PER ETÀ DEL CONTRAENTE/ASSICURATO FINO A 60 ANNI COMPRESI:

CAPITALE INIZIALE ASSICURATO	RICHIESTE
fino a Euro 200.000,00	dichiarazione sullo stato di salute del Contraente/Assicurato, presente nella Proposta-Certificato
Da Euro 200.000,01 a Euro 259.999,99	 Questionario Sanitario; Rapporto Medico Fiduciario (su apposito Modulo – Mod. 99015 -); certificato del medico curante o di famiglia; esame completo delle urine; ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati; esami del sangue: Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, Glicemia; test Anti HIV.
Da Euro 260.000,00 a Euro 520.000,00	 Questionario Sanitario; Rapporto Medico Fiduciario (su apposito Modulo – Mod. 99015 -); certificato del Medico curante o di famiglia; esame completo delle urine; ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati; esami del sangue: Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, Glicemia, Azotemia, Transaminasi, Gamma GT, Fosfatasi alcalina, Bilirubina totale e frazionata, elettroforesi proteica; Emocromo completo con formula, VES, Creatininemia; test Anti HIV.
Da Euro 520.000,01 a Euro 1.550.000,00	 Questionario Sanitario; Rapporto Medico Fiduciario (su apposito Modulo – Mod. 99015 -); certificato del Medico curante o di famiglia; esame completo delle urine; ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati; RX torace (2 proiezioni); Ectomografia addome superiore; esami del sangue: Azotemia, Glicemia, VES, Creatininemia, Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, HBs-Ag, HCV, Anti HIV, GOT, GPT, Gamma GT, Bilirubinemia totale e frazionata, Elettroforesi proteica, Proteinemia totale, Fosfatasi alcalina, Tempo di protrombina, Emocromo con formula e conta piastrinica, PSA (solo per gli uomini); Questionari Finanziari.
Oltre Euro 1.550.000,00	 Questionario Sanitario; Rapporto Medico Fiduciario (su apposito Modulo – Mod. 99015 -); Certificato del Medico curante o di famiglia; esame completo delle urine; Visita cardiologia; ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati; Ecocardiogramma; Ecografia addominale completo; RX torace (2 proiezioni); Esami del sangue: Azotemia, Glicemia, VES, Creatininemia, Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Coleterolo LDL, Trigliceridi, GOT, GPT, Gamma GT, Bilirubinemia totale e frazionata, Fosfatasi alcalina, Emocromo con formula e conta piastrinica, Elettroforesi proteica, PSA (solo per gli uomini), Hbs-Ag, HCV, Tempo di protrombina; test Anti HIV; Questionari Finanziari.

PER ETÀ DEL CONTRAENTE/ASSICURATO DA 61 ANNI A 73 ANNI DA COMPIERE:

CAPITALE INIZIALE ASSICURATO	RICHIESTE
fino a Euro 155.000,00	dichiarazione sullo stato di salute del Contraente/Assicurato, presente nella Propo- sta-Certificato;
Da Euro 155.000,01 a Euro 259.999,99	 Questionario Sanitario; Rapporto Medico Fiduciario (su apposito Modulo – Mod. 99015 -); certificato del Medico curante o di famiglia; esame completo delle urine; ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati; esami del sangue: Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, glicemia; test Anti HIV.
Da Euro 260.000,00 a Euro 520.000,00	 Questionario Sanitario; Rapporto Medico Fiduciario (su apposito Modulo – Mod. 99015 -); certificato del Medico curante o di famiglia; esame completo delle urine; ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati; esami del sangue: Azotemia, Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, Glicemia, Creatininemia, Gamma GT, Fosfatasi alcalina, Bilirubina totale e frazionata, elettroforesi proteica, Transaminasi; Emocromo completo con formula, VES; test Anti HIV;
Da Euro 520.000,01 a Euro 1.550.000,00	 Questionario Sanitario; Rapporto Medico Fiduciario (su apposito Modulo – Mod. 99015 -); certificato del Medico curante o di famiglia; esame completo delle urine; ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati; RX torace (2 proiezioni); Ectomografia addome superiore; esami del sangue: Azotemia, Glicemia, VES, Creatininemia, Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL, Trigliceridi, HBs-Ag, HCV, Anti HIV, GOT, GPT, Gamma GT, Bilirubinemia totale e frazionata, Elettroforesi proteica, Proteinemia totale, Fosfatasi alcalina, Tempo di protrombina, Emocromo con formula e conta piastrinica, PSA (solo per gli uomini); Questionari Finanziari.
Oltre Euro 1.550.000,00	 Questionario Sanitario; Rapporto Medico Fiduciario (su apposito Modulo – Mod. 99015 -); certificato del Medico curante o di famiglia; esame completo delle urine; Visita cardiologia; ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro con tutti i tracciati; Ecocardiogramma; Ecografia addominale completo; RX torace (2 proiezioni); Esami del sangue: Azotemia, Glicemia, VES, Creatininemia, Colesterolo Totale, Colesterolo HDL, Coleterolo LDL, Trigliceridi, GOT, GPT, Gamma GT, Bilirubinemia totale e frazionata, Fosfatasi alcalina, Emocromo con formula e conta piastrinica, Elettroforesi proteica, PSA (solo per gli uomini), Hbs-Ag, HCV, Tempo di protrombina; test Anti HIV; Questionari Finanziari.

2.2 ALLEGATO A:

ELENCO DELLE PROFESSIONI E DEGLI SPORT PRATICATI DAL CONTRAENTE/ASSICURATO

(DA CONSIDERARSI ESCLUSI DALLA COPERTURA ASSICURATIVA SALVO DIVERSA INDICAZIONE DELLA SOCIETÀ)

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia interessato ad includere nella Garanzia le professioni e gli sport praticati dal Contraente/Assicurato di cui al presente "ALLEGATO A" la Società si riserva di valutare il rischio derivanti dall'esercizio di tali attività professionali e praticati dal Contraente/Assicurato solo dietro compilazione del "Questionario Sanitario" e degli appositi questionari specifici sulle attività svolte.

PROFESSIONI

- · Abbattitore piante
- Agente di Polizia reparti speciali
- · Agente Guardia di Finanza reparti speciali
- · Allevatore di animali pericolosi
- Antennista
- · Ambasciatore Repubblica Italiana
- · Artista Circense
- Carabiniere
- · Collaudatore Auto/Moto
- · Collaudatore Veicoli Marini/Aerei
- Collaudatore impianti alto voltaggio/macchinari pesanti
- Decoratore
- Demolitore
- Escavatorista
- · Giornalista corrispondente estero
- Guardia del Corpo
- · Guida Alpina
- Ingegnere Minerario
- Investigatore
- · Ispettore di Polizia
- Istruttore di Equitazione
- Istruttore Subacqueo
- · Lavoratore su Piattaforme Offshore
- Marinaio Marina Mercantile
- · Militare in genere
- Palombaro
- Pescatore
- · Pilota Civile
- Pilota Militare
- Pugile
- Questore
- Sommozzatore
- · Tecnico Impresa Petrolifera
- Tecnico Manutentore con utilizzo di impalcature, ponteggi, tralicci, a contatto con voltaggi superiori ai 380 volt, gas o altre sostanze esplosive
- Tecnico/Produttore materiale pirotecnico
- · Vigile del Fuoco

SPORT

- Aikido
- Aikijujutsu
- Alpinismo
- Arrampicata sportiva
- Automobilismo
- Bob
- Bodyboard
- · Budo-Taijutsu
- Canoa
- · Ciclismo non amatoriale
- Corse Ippiche
- Deltaplano
- Equitazione
- · Football Americano
- Go-kart
- Hwa Rang Do
- Jumping/Repelling
- Jeet Kune Do
- Jiu jitsu
- Judo
- Karate
- Kendo
- Kickboxing
- Kung Fu
- Lotta
- Motociclismo
- Motonautica
- Paracadutismo
- Parapendio
- Pesca Subacquea
- Pugilato
- Rafting
- Regate/Vela
- Rugby
- Salto dal trampolino con sci o idrosci
- Sci alpinismo
- Sci acrobatico
- Speleologia
- Sport subacquei : immersioni con autorespiratore, esplorazione relitti, operazioni di soccorso e recupero
- Tae Kwon Do
- Tai Chi
- Torrentismo
- Tuffi
- Volo
- Wrestling

3. GLOSSARIO MUTUO DIFESO (Tariffa 18B)

Banca: Sportello che ha concesso il mutuo al Cliente e presso cui è stato stipulato il Contratto;

Beneficiario: persona fisica o giuridica che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato. Date le finalità della Convenzione Assicurativa, il Beneficiario irrevocabile coincide sempre con la Banca che ha concesso il mutuo al proprio Cliente. Nel caso di mutuo cointestato, in cui due o più cointestatari abbiano sottoscritto la Proposta-Certificato per la totalità del mutuo erogato e siano deceduti contemporaneamente, la Società liquiderà l'importo di capitale assicurato eccedente il debito residuo ai Beneficiari caso morte indicati da ciascun cointestatario nella Proposta-Certificato;

Capitale Assicurato: in caso di decesso del Contraente/Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario;

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando viene sottoscritta la Proposta-Certificato da parte del Contraente/Assicurato, e viene versato il primo premio annuo costante;

Contraente/Assicurato: persona fisica o giuridica, che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi annui costanti alla Società. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita;

Contraente della Convenzione: Gruppo Banca Marche, che sottoscrive la Convenzione Assicurativa con la Società in nome, per conto e nell'interesse dei propri Clienti e propone il Contratto ad essi;

Contratto: Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita del Contraente/Assicurato (decesso del Contraente/Assicurato).

Convenzione Assicurativa: accordo sottoscritto tra la Società - AVIVA Life S.p.A. - e il Gruppo Banca Marche - Contraente della Convenzione -.

Tale Convenzione stabilisce le modalità per la stipula, da parte dei Clienti a cui la Banca concede un mutuo, di un'Assicurazione Temporanea a garanzia della restituzione del debito residuo, sulla base delle Condizioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione. L'Estratto di tale Convenzione Assicurativa è allegato al presente Fascicolo Informativo;

Data di decorrenza: data dalla quale decorrono le Garanzie previste dal Contratto ovvero le ore 24 della data di conclusione del Contratto. La data di decorrenza è indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma;

Debito Residuo: somma delle quote capitale calcolate dalla data del decesso del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale;

Durata del Contratto: intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza del Contratto e la sua scadenza, durante il quale è operante la Garanzia ed ha validità il Contratto;

Impignorabilità e **insequestrabilità**: principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;

Mutuo: finanziamento erogato dalla Banca che prevede un piano di rimborso del capitale finanziato con il pagamento, alla stessa, di rate secondo uno schema di ammortamento prestabilito;

Premio annuo: importo che il Contraente/Assicurato si impegna a corrispondere alla Società per tutta la durata pagamento premi;

Proposta-Certificato: è il documento con il quale si dà corso al Contratto e che ne attesta la stipulazione;

Questionario Sanitario: modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita del Contraente/Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il Contratto di assicurazione;

Recesso: diritto del Contraente/Assicurato di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti;

Scadenza: data in cui cessano gli effetti del Contratto.

Società: - AVIVA Life S.p.A. - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente/ Assicurato stipula il Contratto di assicurazione;

Valuta di denominazione: Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Il presente Contratto è stipulato in Euro;

4. INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

* Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da AVIVA LIFE S.p.A., da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella Proposta-Certificato - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" – sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

AVIVA LIFE S.p.A. - Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

MODALITÀ D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

AVIVA LIFE S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la ridistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:

Servizio Privacy - AVIVA LIFE S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 – email privacy_vita@avivaitalia.it

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali per l'Area Industriale Assicurativa.



- i seguenti articoli e norme:

Luogo e data,

PROPOSTA - CERTIFICATO MUTUO DIFESO

Temporanea per il Caso Morte a Capitale Decrescente a Copertura del Debito Residuo (Tariffa 18B)

AG.	CONV.	FILIALE AGENZIA	PROPOSTA DI ADESIONE N.				
CONTRAENTE/AC Cognome e Nome Luogo e data di na Indirizzo Documento di ider Ente, Luogo e Dat Codice fiscale Professione	ascita ntità		Numero Sesso Attività economica: Sottogruppo Gruppo/Ramo				
MUTUO La presente Propo LIFE S.p.A. e gara nel piano di ammo	CONTRAENTE DELLA CONVENZIONE: BANCA DELLE MARCHE S.p.A. BENEFICIARIO IRREVOCABILE: ENTE EROGATORE DEL MUTUO - AD ESTINZIONE DEL DEBITO RESIDUO IN LINEA CAPITALE DEL						
	a		Data di scadenza				
Da compilare solo	in caso di mutuo cerrà effettuato il paga	ointestato, in cui due o più coi	per la parte di capitale assicurato eccedente il debito residuo. Intestatari abbiano sottoscritto la Proposta-Certificato per la totalità del ndicato esclusivamente se i cointestatari del mutuo siano deceduti con-				
Luogo e data,			II Contraente/Assicurato				
	remi viene effettuato ndicata in calce. Ai fir	·	debito sul conto corrente bancario dell'Investitore-Contraente appoggiato o pagamento dei premi fa fede la documentazione contabile del compe-				
	E DI ADDEBITO IN rizza la Banca ad ad	CONTO debitare i premi sul proprio rap	porto codice IBAN				
Luogo e data,			II Correntista				
	cluso il pagamento da considerarsi coir	in contanti. ncidente con la data di decorre	nza.				
Il Contraente/Assi	curato dichiara di ave		elle Condizioni di Assicurazione e di approvare specificamente - ai sensi rali di Contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari				

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: Art. 5: "Dichiarazioni del Contraente/Assicurato"; Art. 6: "Conclusione del Contratto"; Art. 7: "Decorrenza

Il Contraente/Assicurato _

del Contratto"; Art. 8: "Efficacia della copertura assicurativa"; Art. 9: "Rischio di Morte"; Art. 17: "Pagamenti della Società".

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE/ASSICURATO DICHIARA DI AVER RICEVUTO:

- il Fascicolo Informativo redatto secondo le prescrizioni ISVAP contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario, l'informativa sulla privacy e la presente Proposta-Certificato che definiscono il Contratto;
- · l'Estratto della Convenzione Assicurativa;
- la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti ai sensi dell'art.49 comma 1 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 - nei confronti dei Contraenti (modello predisposto dall'Intermediario e consegnato in occasione del primo Contatto);
- il documento contenente ai sensi dell'art.49 del Regolamento ISVAP n.5/2006 i dati essenziali degli Intermediari e della loro attività, le informazioni su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela dei Contraenti (modello predisposto dall'Intermediario).

Luogo e data,

Il Contraente/Assicurato

AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO:

- a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- b) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario:
- anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

Luogo e data,

Il Contraente/Assicurato

DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente/Assicurato può recedere dal Contratto individuale entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto. Il diritto di recesso libera il Contraente/Assicurato e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto. La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.

Luogo e data,

Il Contraente/Assicurato

DICHIARAZIONI

il sottoscritto Contraente/Assicurato:

- conferma che tutte le dichiarazioni e risposte contenute nella presente Proposta-Certificato anche se materialmente scritte da altri sono complete ed esatte;
- dichiara di essere a conoscenza che la presente Proposta-Certificato è parte integrante del Fascicolo Informativo, della Convenzione Assicurativa, delle Condizioni di Assicurazione e delle eventuali Appendici al Contratto;
- prende atto, con la sottoscrizione della presente Proposta-Certificato ed il pagamento del primo premio annuo costante, che il Contratto è concluso e che la Aviva Life S.p.A. - la Società - si impegna a riconoscere PIENA VALIDITÀ CONTRATTUALE alla stessa, fatti salvi l'ultimo comma dell'ART. 4 "DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" delle Condizioni di Assicurazione ed errori di calcolo che comportino risultati difformi dall'esatta applicazione della tariffa;
- prende atto che la prestazione assicurativa decorre, a partire dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto. La piena efficacia della copertura assicurativa è in ogni caso subordinata:
- alla sottoscrizione della "DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO", di seguito riportata;
 ovvero
- alla sottoscrizione dell'eventuale questionario sanitario e/o all'accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato e/o alle
 dichiarazioni relative alle attività professionali, extra professionali e sportive nei termini previsti al punto 2.1 "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE
 DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione. In tali casi l'emissione del Contratto è riservata alla Direzione della Società ed il
 pagamento del primo premio annuo costante verrà effettuato qualora la Società abbia comunicato l'accettazione del rischio;

La Società invia al Contraente la Lettera Contrattuale di Conferma, quale documento contrattuale che attesta il ricevimento del primo premio annuo costante da parte della Società ed indica la data di decorrenza del Contratto.

· dichiarano di aver preso conoscenza dell'Articolo "CONFLITTO DI INTERESSI" delle Condizioni di Assicurazione.

La Società infine si riserva il diritto, entro trenta giorni dalla conclusione del Contratto - nel caso che dalla documentazione emergano fattori di rischio di rilievo – di rifiutare l'assunzione del rischio o di stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di particolari rischi.

Il Contraente/Assicurato dichiara di AVER LETTO, COMPRESO e ACCETTATO le Condizioni di Assicurazione e quanto riportato in merito ai TERMINI DI DECORRENZA sopra indicati.

Luogo e data,

Il Contraente/Assicurato __

DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Il sottoscritto Contraente/Assicurato dichiara, per l'efficacia della Garanzia e sotto la propria responsabilità personale (a norma degli articoli del Codice Civile 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave e 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave"):

- di essere in buono stato di salute.
- di essere esente da malattie in atto.
- · di non aver sofferto di gravi malattie,
- · di non aver subito interventi chirurgici che abbiano comportato un ricovero in case di Cura o Ospedali superiore a 10 giorni,
- · di non avere subito traumi e/o lesioni accidentali che limitino la sua normale attività funzionale,
- di non aver gravi imperfezioni fisiche o funzionali,
- di non aver mai fatto uso, ai fini non terapeutici, di sostanze allucinogene o stupefacenti,
- di non essere mai risultato positivo ad un test HIV.

Dichiara di assumersi ogni responsabilità per le informazioni riportate nella presente Proposta-Certificato, che sono veritiere e complete. Proscioglie dal segreto tutti i medici nonché gli Enti ed Istituti pubblici o privati, in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, autorizzandoli a rilasciare informazioni sul proprio conto alla Società e ad altri Enti a fini assicurativi e riassicurativi.

Dichiara di essere a conoscenza delle esclusioni di cui al punto 2.2 "ALLEGATO A" delle Condizioni di Assicurazione.

Luogo e data,

Il Contraente/Assicurato _____

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia interessato ad includere nella Garanzia le professioni e gli sport praticati di cui al punto 2.2 "ALLEGATO A" delle Condizioni di Assicurazione, la Società si riserva di valutare il rischio derivante dall'esercizio di tali attività professionali e sport praticati dal Contraente/Assicurato solo dietro compilazione del "Questionario Sanitario" e degli appositi questionari specifici sulle attività svolte.

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA A. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE A1. Ftà B. INFORMAZIONI SULLO STATO OCCUPAZIONALE B1. Qual è attualmente il Suo stato occupazionale? lavoratore dipendente lavoratore autonomo pensionato non occupato C. INFORMAZIONI SULLE PERSONE DA TUTELARE OVVERO PROTEGGERE C1. Lei ha eventuali soggetti da tutelare ovvero proteggere (familiari o altri soggetti)? No D. INFORMAZIONI SULLA ATTUALE SITUAZIONE ASSICURATIVA D1. Attualmente quali aree di bisogno sono soddisfatte da coperture assicurative - previdenziali? risparmio/investimento previdenza/pensione complementare protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, malattie gravi) nessuna copertura assicurativa D2. Le eventuali attuali coperture assicurative – previdenziali coprono appieno le Sue esigenze? Nο E. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E1. Qual è la Sua disponibilità all'investimento? fino a 20.000 Euro oltre 20.000 e fino a 50.000 Euro oltre 50.000 Euro unica soluzione da rateizzare nel corso del contratto F. INFORMAZIONI SULLE ASPETTATIVE ASSICURATIVE - PREVIDENZIALI F1. Quali aree di bisogno ritiene importante soddisfare con coperture assicurative - previdenziali? risparmio/investimento previdenza/pensione complementare protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, malattie gravi) F2. Fra quanto tempo pensa di utilizzare una parte significativa dell'investimento (orizzonte temporale minimo)? fino a 2 anni oltre 2 anni e fino a 6 anni oltre 6 anni e fino a 10 anni oltre 10 anni F3. Quale dei seguenti ipotetici risultati – risposta a, b, c e d – in relazione a situazioni di mercato più favorevoli e meno favorevoli, corrisponde maggiormente al Suo profilo di rischio in relazione all'orizzonte temporale sopraindicato? Rischio Basso Rischio Medio - Basso Rischio Medio Rischio Alto Rendimento massimo Rendimento massimo Rendimento massimo Rendimento massimo Scenario migliore medio molto alto hasso alto Perdita alta Scenario peggiore Perdita molto bassa o nulla Perdita bassa Perdita media Le informazioni contenute nel presente questionario hanno consentito la valutazione dell'adeguatezza della proposta assicurativa alle esigenze del Contraente/Assicurato.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	nativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali attamento dei Suoi dati personali, ivi compresi quelli sensibili idonei a rilevare lo soggetti nella medesima indicati.
Luogo e data,	Il Contraente/Assicurato
DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI Il sottoscritto Contraente/Assicurato dichiara di aver rispost quanto riportato nel retro della presente proposta.	DI ADEGUATEZZA to alle domande del "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza" secondo
Luogo e data,	Il Contraente/Assicurato
	ZIONI RICHIESTE rispondere alle domande riportate nel "Questionario per la valutazione dell'ade- ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle proprie esigenze
Luogo e data,	Il Contraente/Assicurato
	dice] dichiara di avere informato il Contraente/Assicurato dei principali motivi, di per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non
Il sottoscritto Contraente/Assicurato dichiara di voler comun	que stipulare il relativo contratto.
MOTIVAZIONI	
Luogo e data Il Soggette	o Incaricato
	il Contraente/Assicurato
Generalità dell'acquisitore che ha effettuato la rilevazion	ne dei dati del Contraente/Assicurato ai sensi della Legge n.197 del 5 luglio

Nome e Cognome (stampatello) ___

Firma ___

Aviva Life S.p.A.

V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano www.avivaitalia.it Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204

Aviva Life S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19305 del 31/03/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/1992) Capitale Sociale Euro 25.480.080,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1355410 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 10210040159 Sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A.



CONVENZIONE ASSICURATIVA

Tra

GRUPPO BANCA DELLE MARCHE

con sede in Via Menicucci n. 4/6 – Ancona in seguito denominata per brevità "Contraente della Convenzione"

е

AVIVA LIFE S.p.A.

con sede in Viale Abruzzi, 94 – Milano in seguito denominata per brevità "Società"

CONDIZIONI PRELIMINARI

- 1) il Gruppo Banca delle Marche stipula la Convenzione Assicurativa in nome, per conto e nell'interesse dei propri Clienti;
- 2) la Banca concede ai propri Clienti mutui di durata compresa tra un minimo di 2 ed un massimo di 50 anni:
- a tutela del mutuo erogato i Clienti della Banca stipulano un'Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte a Capitale Decrescente a Copertura del Debito Residuo a Premio Annuo Costante Limitato (Tariffa 18B);
- 4) la Banca che ha concesso il mutuo è la Beneficiaria irrevocabile del Contratto costituendo così una garanzia a copertura del debito residuo;
- 5) i Clienti della Banca diventano in tal modo Contraenti/Assicurati, cioè le persone sulla cui vita è stipulata l'Assicurazione Temporanea;
- la Società presta la Garanzia come definita, garantendo ai Clienti della Contraente della Convenzione condizioni vantaggiose a confronto con quelle che il singolo cliente avrebbe potuto ottenere individualmente;
- a disposizione dei Clienti, sia presso la Sede della Società che presso la Sede della Contraente della Convenzione, è depositato il testo completo della Convenzione Assicurativa;
- 8) i Clienti devono essere residenti nello stato Italiano.

ESTRATTO DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA

La Convenzione Assicurativa ha per oggetto la stipula di un Contratto di Assicurazione sulla Vita - riservato ai Clienti che hanno richiesto ed ottenuto un mutuo dalla Banca - che tuteli la Banca stessa in caso di premorienza del Cliente nel corso della durata del mutuo, garantendosi la copertura del debito residuo. La presente Convenzione è valida anche per i Contratti di mutuo sottoscritti antecedentemente alla stipula della Convenzione assicurativa.

Il Contratto è costituito da un'Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte a Capitale Decrescente a Copertura del Debito Residuo a Premio Annuo Costante Limitato.

La Convenzione Assicurativa viene stipulata dalla Contraente della Convenzione, in nome, per conto e nell'interesse dei propri Clienti, i quali, con la sottoscrizione della Proposta-Certificato, diventano Contraenti/Assicurati.

Le Proposte-Certificato pervenute alla Direzione della Società saranno assunte dalla stessa a proprio carico alle Condizioni e nei termini indicati al punto 3.1 "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione.

ART. 4 CONTRAENTI/ASSICURATI

Saranno ammessi a partecipare alla Convenzione Assicurativa tutti i Clienti della Banca che rispondano ai seguenti requisiti:

- abbiano già in corso un mutuo o richiesto ed ottenuto la concessione di un mutuo in qualità di intestatario o di cointestatario;
- abbiano, alla data di decorrenza del contratto, un'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 73, mentre alla data di scadenza del contratto, un'età non superiore a 75 anni;
- abbiano aderito alla Convenzione Assicurativa sottoscrivendo la Proposta-Certificato, che attesta la stipula del Contratto e con la quale si dà corso alla posizione assicurativa.

Nel caso in cui il mutuo sia intestato a più persone si potrà scegliere una delle seguenti modalità:

- ogni cointestatario potrà sottoscrivere un Contratto per la propria quota di mutuo;
- ogni cointestatario potrà sottoscrivere un Contratto per l'importo totale del mutuo (in questo caso ciascun cointestatario dovrà indicare sulla Proposta-Certificato, i Beneficiari ai quali liquidare l'eventuale eccedenza rispetto al debito residuo);
- uno dei cointestatari potrà sottoscrivere un Contratto per l'importo totale del mutuo.

ART. 5 CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto viene stipulato senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato, secondo quanto stabilito all'Art. 3 "CONCLUSIONE DEL CONTRATTO" ed all'Art. 4 "DECORRENZA DEL CONTRATTO" e con i limiti previsti all'Art. 8 "RISCHIO DI MORTE" delle Condizioni di Assicurazione.

In ogni caso la Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni di carattere sanitario relative al Contraente/Assicurato, di stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio - che prevedono l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di particolari rischi - o di rifiutare il rischio.

Al punto 2.1 "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione che segue, sono riportate le informazioni dettagliate relative alle Condizioni di Assunzione del Contratto.

ART. 6 CAPITALE ASSICURATO

Il Contratto viene stipulato senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato nel solo caso in cui egli sottoscriva la "DICHIARAZIONE - presente nella Proposta-Certificato

- SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" e il Contratto venga stipulato per un capitale iniziale assicurato fino a:
- Euro 200.000,00 se il Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età non superiore a 60 anni;
- Euro 155.000,00 se il Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età compresa tra 61 e 73 anni.

Se il capitale iniziale assicurato è superiore ai limiti sopra indicati (rispettivamente Euro 200.000,00 - e Euro 155.000,00 - a seconda dell'età del Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto) la copertura assicurativa - nel caso in cui l'assunzione avvenga senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato e con la sola sottoscrizione della "DICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO" - può essere prestata fino al limite indicato.

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO E DURATA PAGAMENTO PREMI

La durata minima del Contratto si intende stabilita in 2 anni, mentre quella massima in 50 anni. La durata del Contratto coincide con la durata del mutuo richiesto, in caso di nuovo mutuo, mentre in caso di mutui preesistenti, la durata contrattuale coincide con gli anni interi residui calcolati dalla data di decorrenza alla ricorrenza annua che coincide o immediatamente precede la data di scadenza del contratto di mutuo.

La durata pagamento premi viene calcolata in base alla durata contrattuale.

Se la durata contrattuale è compresa tra 2 e 9 anni, la durata di pagamento del premio è pari alla parte intera di: (durata contrattuale + 1) / 2.

Se la durata contrattuale è maggiore o uguale a 10 anni, la durata di pagamento del premio è pari alla durata contrattuale meno 5 anni.

ART. 8 BENEFICIARI - SOMMA LIQUIDABILE IN CASO DI MORTE -

In caso di decesso del Contraente/Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società liquida alla Banca, quale Beneficiaria irrevocabile, il debito residuo calcolato al momento del decesso con le modalità indicate all'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione.

La Banca utilizzerà l'indennizzo ricevuto dalla Società per ridurre il debito residuo riveniente dal mutuo o estinguere totalmente il mutuo.

La Società si impegna a liquidare le somme dovute, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dei documenti indicati all'Art. 17 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora l'importo della prestazione assicurativa fosse superiore al debito residuo del Contraente/Assicurato al momento della liquidazione, la Banca provvederà a far sì che l'eccedenza sia messa a disposizione degli eredi legittimi e/o testamentari del Contraente/Assicurato.

In caso di mutuo cointestato, in cui ogni contestatario sia assicurato per la propria quota di mutuo oppure uno dei cointestatari sia assicurato per l'importo totale del mutuo la Società corrisponderà alla Banca il debito residuo che verrà computato a credito del Contraente/Assicurato al fine di estinguere o ridurre il debito residuo riveniente dal Mutuo.

In caso di mutuo cointestato, in cui due o più cointestatari siano assicurati per la totalità del mutuo erogato e siano deceduti contemporaneamente, la Società corrisponderà:

- alla Banca il debito residuo suddividendolo in proporzione al numero dei cointestatari del mutuo stesso che verrà computato a credito dei Contraenti/Assicurati al fine di estinguere il debito residuo riveniente dal mutuo;
- ai Beneficiari, indicati dai singoli Contraenti/Assicurati nella Proposta-Certificato, il capitale assicurato eccedente il debito residuo.

ART. 10 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente/Assicurato ha sottoscritto la Proposta-Certificato ed ha versato il primo premio annuo costante.

Le prestazioni assicurative decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto, alle condizioni indicate all'Art. 7 "DECORRENZA DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione fatto salvo quanto disposto dall'Art. 8 "EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA" delle Condizioni di Assicurazione.

La data di decorrenza coincide con le ore 24:

- del giorno di stipulazione del Contratto di mutuo e della data di conclusione del Contratto in caso di nuovo mutuo –;
- della data di conclusione del Contratto in caso di mutui preesistenti –.

ART. 11 PREMIO

Il Premio Annuo Costante da corrispondere a fronte della Garanzia prevista dal Contratto, di cui all'Art. 13 "PAGAMENTO DEL PREMIO" delle Condizioni di Assicurazione, è determinato in base:

- al capitale assicurato;
- · alla durata pagamento premi;
- all'età del Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto;
- al sesso del Contraente/Assicurato.

Il primo premio annuo costante deve essere corrisposto al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato i successivi alle rispettive ricorrenza annue.

Si precisa che per il calcolo del premio dovuto, l'età all'ingresso del Contraente/Assicurato, ai fini assicurativi, è quella calcolata alla data di decorrenza indicata nella Proposta-Certificato; nel caso mancassero meno di sei mesi dalla data di decorrenza al prossimo compleanno, l'età, ai fini assicurativi, verrà aumentata di un anno.

ART. 12 ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO

Nel caso di anticipata estinzione totale del mutuo o di cessione del Contratto di mutuo il Contratto si risolve e la Società bloccherà l'addebito delle successive rate.

La Banca si impegna a comunicare alla Società l'anticipata estinzione del mutuo da parte del Cliente della Banca.

In caso di estinzione parziale del Mutuo o di modifica della durata, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata all'originario piano di ammortamento del Mutuo. In caso di estinzione parziale anticipata del Mutuo in relazione alla liquidazione dell'Indennizzo per decesso del Contraente/Assicurato - nel caso in cui vi siano più Contraenti/Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo -, le garanzie per ciascuno degli altri Contraenti/Assicurati restano in vigore fino alla scadenza originaria del Mutuo e i relativi indennizzi saranno commisurati agli importi del piano di ammortamento originario del Mutuo stesso.

ART. 13 DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere comunicata dagli eredi del Contraente/Assicurato, in base alle seguenti modalità:

- direttamente alla Società mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- per il tramite della Banca previa compilazione del Modulo di Richiesta di Liquidazione da far pervenire alla Società.

Alla denuncia deve essere allegata la documentazione indicata all'Art. 17 "PAGAMENTI DELLA SOCIE-TÀ" delle Condizioni di Assicurazione.

La Banca, una volta in possesso della documentazione, comunica alla Società, l'importo del debito residuo al momento del decesso.

ART. 14 RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

La Contraente della Convenzione ed il Contraente/Assicurato:

sono a conoscenza delle Condizioni della Convenzione Assicurativa e delle Condizioni di Assicurazione;

- accettano in ogni loro parte e approvano espressamente, ai sensi degli Articoli del Codice Civile: 1341
- "Condizioni Generali di Contratto" e 1342: "Contratto Concluso Mediante Moduli e Formulari", i sotto indicati articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:
- Art. 1 Obblighi della Società;
- Art. 4 Contraente/Assicurato;
- Art. 5 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato;
- Art. 6 Conclusione del Contratto;
- Art. 7 Decorrenza del Contratto;
- Art. 9 Rischio di morte:
- Art. 10 Diritto di Recesso;
- Art. 13 Pagamento del Premio;
- Art. 14 Riscatto, Riduzione e Prestiti;
- Art. 15 Anticipata estinzione del Mutuo;
- Art. 17 Pagamenti della Società;
- Art. 19 Cessione, pegno e Vincolo;
- Art. 22 Foro competente.